



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione amministrativa
Sezione Servizi al Personale Tecnico-Amministrativo
Ripartizione Servizi al Personale

CIRCOLARE REP. 28/2014

Prot. n. 14898 22.07.2014

Anno 2014 tit. VII cl. M fasc. ✓

All. ✓

Al Personale tecnico-amministrativo

e p.c. Alle OO.SS. e RSU di Ateneo

SEDE

Oggetto: congedo per malattia figlio e congedo parentale ai sensi dell'art. 31, comma 5, del CCNL 16 ottobre 2008 (art. 47, commi 1 e 2 e art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001).
Precisazioni sulla fruizione.

Si comunicano le recenti precisazioni fornite dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – ARAN – in merito alla fruizione del congedo per malattia figlio e del congedo parentale ai sensi delle normative in oggetto.

Congedo per malattia figlio

L'art. 31, comma 5, del CCNL del Comparto Università del 16 ottobre 2008 prevede che sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri sono riconosciuti alternativamente trenta giorni di assenza retribuita per malattia figlio per ciascun anno.

In risposta a quesito formulato in merito alla definizione del riferimento temporale all'anno, l'ARAN ha precisato che il congedo retribuito è fruibile per trenta giorni per ciascun anno di età e fino al compimento del terzo anno di età del bambino.

Pertanto, ai fini del computo dei trenta giorni retribuiti per intero, deve essere considerato come riferimento temporale l'anno anagrafico del bambino, compreso il giorno del compimento del terzo anno di età, e non l'anno solare, come precedentemente riconosciuto.

In conseguenza di ciò la definizione del riferimento temporale all'anno anagrafico vale anche per il congedo dal terzo all'ottavo anno di età per malattia figlio (art. 31, comma 5, del CCNL del 2008 e art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 151/2001).

Per quanto riguarda la compresenza di più figli di età inferiore ai tre anni, l'ARAN ha, altresì, precisato che il riconoscimento del beneficio economico è riferito a ogni singolo bambino.

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Giovanna Locascio

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

Tel. +39 040 558 3134 - 7985
Fax +39 040 558 7908
aaggpersonale@amm.units.it

www.units.it – ateneo@pec.units.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Rettorato e Direzione amministrativa
Sezione Servizi al Personale Tecnico-Amministrativo
Ripartizione Servizi al Personale

Congedo parentale

L'ARAN ha inoltre specificato che, in caso di parto plurimo, la fruizione dei primi trenta giorni di congedo parentale (retribuiti per intero) è correlata all' "evento parto" e non è attribuibile ad ogni nascituro (art. 31, comma 4, del CCNL del 2008 e art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001).

Con l'occasione si fa presente che il modulo di richiesta del congedo, reperibile in Intranet, è stato completato prevedendo la possibilità di indicare la motivazione secondo la quale non è stato possibile rispettare i 15 giorni di preavviso previsti dalla normativa (art. 32, comma 3 del D.Lgs. n. 151/2001).

La Ripartizione Servizi al Personale è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Trieste, 22 LUG. 2014

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Pia Turinetti di Prierò

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Giovanna Locascio

Università degli Studi di Trieste
Piazzale Europa, 1
I - 34127 Trieste

www.units.it – ateneo@pec.units.it

Tel. +39 040 558 3134 - 7985
Fax +39 040 558 7908
aaggpersonale@amm.units.it